



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

dott.	Gianfranco	PELLIZZONI	- Presidente relatore
dott.	Francesco	VENIER	- Giudice
dott.	Andrea	ZULIANI	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa di fallimento di

A nato a – residente in (UD) – Viale

C.F.:

quale titolare dell'impresa individuale

B

con sede in;

con proc. e dom. avv. del Foro di Udine.

viste le istanze presentate da C e D con gli avv. ti e del Foro di Udine – (

rinunziata) e dal P. M. presso il Tribunale di Udine in persona del

Procuratore Aggiunto dr. Raffaele Tito;

disposta la riunione fra le predette istanze;

esaminata la documentazione allegata ai ricorsi ed assunte le opportune informazioni;

udita la relazione del Presidente dott. Gianfranco PELLIZZONI;

sentito il debitore alle udienze del 4.07.2012 e del 1.08.2012;

accertato il reale stato di insolvenza in cui lo stesso si trova, essendo impossibilitato a far fronte con mezzi normali alle obbligazioni assunte;

N. SENT.

N. 141-162/12 I.F.

N. FALL.

N. CRON.

N. REP.

SENTENZA
DICHARATIVA
DI FALLIMENTO

rilevato in particolare che il debitore aveva presentato in data 5.04.2012 ricorso ex art. 182 bis l. fall. per ottenere l'inibitoria prevista dal sesto e settimo comma del medesimo articolo, con concessione del termine di sospensione delle azioni esecutive e cautelari, al fine di poter depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti, ma che il termine complessivo di sessanta giorni concesso dal Tribunale con i decreti di data 27.04.2012 e di data 15.06.2012 è inutilmente decorso, senza la presentazione del predetto accordo di ristrutturazione dei debiti e del relativo piano, di talché appare pacifico che il debitore risulta essere - per sua stessa ammissione - insolvente, non essendo stata in grado nel termine concesso di raggiungere un accordo per la ristrutturazione dei debiti con il ceto creditorio, volto a rimuovere lo stato di dissesto, atteso che per il perfezionamento dello stesso e in particolare per l'ottenimento della nuova finanza per 2,7 milioni di euro da parte del pool delle banche creditrici, diretto a consentire la prosecuzione dell'attività con il completamento degli immobili in corso di costruzione e la loro successiva alienazione o ai promissari acquirenti o per la parte ancora non impegnata a potenziali nuovi clienti, a cui risulta condizionata l'adesione di tutti i creditori nell'ottica del piano di ristrutturazione dei debiti, manca il pieno consenso di due delle tre banche in ipotesi erogatrici della nuova finanza, nonché - allo stato - il consenso dell'Amministrazione Finanziaria alla proposta transazione fiscale, essendo invece pacifico il rigetto da parte dell'Inps della proposta di transazione avanzata (v. comunicazioni di data 10.07.2012 e di data 31.07.2012 dell'Agenzia delle Entrate di Udine, da cui risulta che il debito " consolidato " fiscale ammonta a € 723.537,45 e che la Direzione Provinciale di concerto con quella Regionale si è riservata ogni valutazione sull'istanza di rateizzazione del debito nel triennio 2012 -

2014, essendo l'attività istruttoria ancora in corso);

considerato sotto tale profilo che mentre la Banca spa in uno con la Banca spa (facenti parte del gruppo Banca) hanno deliberato di partecipare all'erogazione della nuova finanza richiesta dalla debitrice per € 510.000,00, la Banca ha deliberato la quota di partecipazione alla nuova finanza fino alla concorrenza massima di € 1.250.000,00 tuttavia “

... subordinatamente all'adesione favorevole di tutto il ceto bancario “ (

v. comunicazione di data 16.07.2012) e la terza partecipante al pool E

ha invece dato una risposta interlocutoria, ma sostanzialmente negativa,

affermando testualmente che “ ... vi confermiamo il nostro interesse a

proseguire nella valutazione della pratica, qualora il Tribunale non

accogliesse l'istanza di fallimento avanzata dalla Procura della

Repubblica ..., fermo restando che ogni decisione in merito alla

prosecuzione e conclusione dell'iter di valutazione del piano rimane

subordinata allo scioglimento di ogni riserva concernete la sostenibilità e

attuabilità del piano “ , con la conseguenza che il piano non appare allo

stato attuabile in assenza del consenso di due delle tre banche che

dovrebbero erogare la nuova finanza necessaria alla prosecuzione

dell'attività, che rappresenta la condizione indispensabile per il

raggiungimento dell'accordo con i creditori e in particolare anche con

l'Erario (esclusi quelli dissenzienti);

rilevato che la comunicazione della E non consente neppure la

concessione di termini per ulteriori trattative in quanto condiziona in tutti i

casi la propria adesione al rigetto dell'istanza di fallimento avanzata dal

P. M. (o in ipotesi alla sua rinuncia), ponendo in essere una vera e

propria inversione del senso logico delle questioni da dirimere, in

quanto appare di tutta evidenza che l'istanza stessa – essendo

l'insolvenza conclamata – potrebbe non trovare accoglimento da parte

del Tribunale solo ove si dimostrasse che il piano di ristrutturazione dei debiti proposto e perfezionato con l'accordo dei creditori (e quindi anche di tali due banche) fosse in grado di rimuovere l'insolvenza, dato che l'accordo raggiunto con la maggioranza dei creditori, consentirebbe di reperire le risorse necessarie a pagare i creditori dissenzienti regolarmente (vale a dire per intero e alle scadenze previste) e anche l'Erario nei termini dell'eventuale concessa dilazione, mentre la mancata adesione della medesima banca paralizza proprio la conclusione dell'accordo e la possibilità del suo deposito;

considerato in tale ottica che il Tribunale solo dopo il deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti potrebbe, previa riunione delle due procedure, procedere ad una valutazione della sua idoneità a rimuovere lo stato di dissesto, con conseguente eventuale archiviazione dell'istanza di fallimento (cfr. per dei precedenti sui rapporti fra le due istanze di fallimento e di accordi di ristrutturazione dei debiti Trib. Udine, 22.06.2007, in Unijuris.it e Fall., 2008, 701 e id. 30.03.2012, in Unijuris.it), onde poi consentire l'espletamento della procedura di omologazione dell'accordo, mentre la E pretenderebbe con un evidente " non sequitur " l'inversione del procedimento, condizionando il suo consenso al precedente esame da parte del Tribunale di un piano che ancora in concreto non esiste, ma risulta essere solo abbozzato a distanza di ben quattro mesi dal deposito del ricorso ex art. 182 bis, sesto comma, I. fall;

considerato - d'altro canto - che il P. M. non potrebbe neppure rinunciare all'azione una volta esercitata, spettando in tale ipotesi solo al giudice decidere sull'azione promossa, senza neppure che eventuali ripensamenti del P. M. possano vincolarlo (cfr. sul punto Cass., 26.01.1999, n. 698);

rilevato pertanto che la richiesta di concessione di un ulteriore termine – fra l'altro al di fuori delle condizioni previste dall'art. 182 bis sesto e settimo comma I. fall., essendo il termine di sessanta giorni già concesso inutilmente spirato senza il perfezionamento dell'accordo - non appare accoglibile, non solo perché il P. M. in udienza ha insistito nell'istanza di fallimento opponendosi ad ulteriori dilazioni, ma anche perché la gravità del dissesto, l'elevato numero di creditori coinvolti e il tempo trascorso dalla presentazione della richiamata prima istanza crea non poco allarme sociale e pregiudizio per l'economia in generale, come evidenziato nell'istanza di fallimento ai sensi dell'art. 7 I. fall, ritenuto che sussistono tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento, in quanto l'impresa debitrice risulta aver superato i limiti dimensionali previsti dall'art. 1, 2° co. I. fall. per poter essere considerata fallibile e la soglia concernente i debiti scaduti e non pagati di cui all'art. 15, ultimo comma, I. fall.;

visti gli artt. 1-5-6-9-15 e 16 Legge Fallimentare;

P.Q.M.

DICHIARA il fallimento di

A nato a) il- residente in (UD) –

C.F.:

quale titolare dell'impresa individuale

B

con sede in (UD),;

con proc. e dom. avv. del Foro di Udine.

NOMINA Giudice Delegato **il dott. Gianfranco PELLIZZONI** e curatori i **dr. e** con studio rispettivamente in Udine –2 e Udine - Via

ORDINA al fallito ed a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare presso la Cancelleria entro 3 giorni dalla comunicazione

della presente sentenza libri e scritture contabili della società, nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA al fallito di consegnare al curatore tutta la corrispondenza, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento;

FISSA l'udienza del **20.12.2012** ad **ore 11.00** per l'esame dello stato passivo avanti il Giudice Delegato;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali e mobiliari su cose in possesso della società fallita il termine di gg. 30 prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle relative domande di insinuazione documentate;

Visto l'art. 101 l. fall.;

AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è di **diciotto mesi** dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

RIMETTE al giudice delegato di fissare le successive udienze di verifica delle domande tardive;

ORDINA che la presente sentenza venga notificata al P.M., al debitore e comunicata per estratto al curatore, nonché annotata ai sensi dell'art. 17, 2° co. l. fall. – presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, anche per via telematica.

Così deciso in Udine, addì 2.08.2012

IL PRESIDENTE RELATORE
(dott. Gianfranco PELLIZZONI)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Annamaria MIDENA

DEPOSITATA in Cancelleria oggi

e pubblicata a' sensi dell'art. 17 L.F.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Annamaria MIDENA